

**AIASM-Associazione Italiana Accompagnatori Santuari Mariani**

**STATUTO**

**TITOLO 1°.-PRINCIPI COSTITUTIVI**

**Art. 1 COSTITUZIONE.** E' costituita l'Associazione Italiana degli accompagnatori pastorali ai santuari e luoghi di culto mariani del mondo, con particolare attenzione a Medjugorje, e degli organizzatori di gruppi di preghiera e di carità ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, di volontariato, caritatevole e senza fini di lucro. Essa assume il nome di **Associazione Italiana Accompagnatori Santuarie luoghi di culto Mariani**, in seguito indicata anche con l'acronimo **AIASM** o semplicemente **Associazione**.

L'associazione è apartitica e apolitica.

**Art. 2 SCOPI E FINALITA'.** L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è realizzare una unitarietà di intenti nello svolgimento delle attività di animatori e accompagnatori pastorali ai santuari e luoghi di culto mariani e di organizzatori di gruppi di preghiera e di carità per essere credibili a livello sociale e giuridico, nonché rappresentativi a livello ecclesiale, come risposta ad esigenze e richieste esplicite dei partecipanti ai seminari di formazione organizzati dall'associazione stessa.

L'Associazione ha come identità:

- Favorire la dimensione mariana del cristianesimo e di una nuova evangelizzazione;
- Maturare il cammino di fede attraverso una attenzione particolare ai luoghi di culto mariani.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diventare punto di riferimento per i santuari, in particolare all'interno della propria parrocchia e diocesi.</li> </ul>	
	Per favorire tale scopo l'Associazione svolge le seguenti attività:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizza seminari di formazione specifica in Italia e altrove per gli associati e non associati;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diffonde fra i soci informazioni e notizie utili agli accompagnatori;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornisce aiuti reciproci nei luoghi dei pellegrinaggi;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipa, coordina o crea e collabora ad avvenimenti e giornate di riflessione e di preghiera;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pone in essere ogni attività atta a migliorare e condividere le attività nei luoghi di culto;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuove una stretta collaborazione con i responsabili dei santuari mariani anche per far osservare a tutti i pellegrini le regole che i santuari stessi hanno adottato;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuove pellegrinaggi ai santuari mariani per i disabili e per altre categorie di cittadini più deboli ed economicamente disagiate;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuove per i propri soci e loro famigliari, in proprio o attraverso agenzie di viaggio, pellegrinaggi in Italia o all'estero presso luoghi di culto e di preghiera e/o gite culturali per approfondire la familiarità fra gli associati e la condivisione dei valori cristiani e della stessa associazione.</li> </ul>	
	È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti	

consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi e finalità l'associazione potrà dar vita a coordinamenti a livello regionale.

**Art. 3 EMBLEMA.** L'emblema dell'AIASM è una immagine del rosario colori missionario, disposto a forme di cuore con al centro il volto della Madonna e intorno alla parte superiore dell'ovale la sigla AIASM, e nella parte inferiore la scritta "ad Iesum per Mariam" come da disegno allegato.

Il distintivo da giacca o cravatta od altro usa lo stesso simbolo.

## **TITOLO 2° -SEDE E MODALITA' DI ADESIONE**

**Art. 4 SEDE.** L'associazione ha sede legale in via Lagomaggio 48 – 47923 Rimini (RN)

**Art. 5 ADESIONE.** Possono far parte dell'AIASM: gli accompagnatori ai santuari e luoghi di culto mariani, gli organizzatori di gruppi di preghiera e di carità e chiunque desideri condividere con la famiglia AIASM l'amore per la Santissima Madre di Dio, giornate di preghiera e/o gli scopi e finalità dell'associazione purché abbiano compiuto almeno 15 anni e dichiarino la propria adesione e condivisione dei contenuti riportati nell'Articolo 2.

**Art. 6 SOCI ORDINARI.** L'AIASM aggrega come soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto almeno 18 anni di età che ne condividono gli scopi, gli ideali e le norme espresse nello statuto e che osservano i principi della dottrina e morale cristiana come proposto dal Magistero ecclesiale, che si adoperano per l'accompagnamento dei pellegrini a livello di puro volontariato, che non si trovano in conflitto di ideali con l'associazione e che abbiano frequentato almeno tre corsi formativi negli ultimi anni.

	<p>All'atto della domanda di iscrizione all'AIASM il richiedente dovrà produrre anche le credenziali di un presbitero della propria diocesi e dichiarare di non essere titolare, amministratore o dirigente di agenzia di viaggio o attività simile.</p>	
	<p><b>Art. 7 <u>AGGREGATI</u>.</b> Possono essere ammessi come soci aggregati le persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti e organizzatori di gruppi di preghiera e/o di carità e chiunque desideri, condividere con la famiglia AIASM incontri di preghiera e/o, gli scopi e finalità dell'Associazione pur non svolgendo attività di accompagnatori ai santuari e luoghi di culto mariani</p>	
	<p>I soci aggregati non hanno diritto di voto alle assemblee e non ricopriranno cariche associative .</p>	
	<p>Le persone fisiche che non hanno ancora partecipato ai tre corsi di formazione, se prendono parte alle assemblee e alle altre attività dell'AIASM diventano soci effettivi dopo la partecipazione ai tre corsi suddetti purché non siano titolari, amministratori o dirigenti di agenzia di viaggio o attività simili.</p>	
	<p>Anche i soci aggregati sono tenuti al versamento della quota di associazione annualmente stabilita dal comitato direttivo.</p>	
	<p><b>Art. 8 <u>SOCI ONORARI</u>.</b> Possono essere nominati soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti a favore dell'Associazione o che abbiano desiderio di farne parte in qualità di membri effettivi ma siano impossibilitate per condizioni personali o per divieto normativo e i ministri ordinati e i religiosi indicati dal direttivo dell'associazione. La nomina sarà perfezionata col consenso scritto degli interessati. La carica di socio onorario ha una durata di anni 3 rinnovabile a giudizio del direttivo in carica. Per i soci onorari sono facoltative la quota di</p>	

iscrizione e la quota annuale. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

I soci onorari non possono avere cariche nel Direttivo né partecipare alle riunioni di quest'ultimo se non invitati ad esclusione degli assistenti spirituali di cui al successivo art. 37 che partecipano di diritto alle riunioni del direttivo ed alle assemblee.

Per motivi gravi a giudizio del direttivo lo status di socio onorario può essere revocato dandone comunicazione scritta all'interessato entro 30 giorni con decisione inappellabile.

**Art. 9 ISCRIZIONI.** Si è ufficialmente associati previa domanda scritta approvata dal Comitato Direttivo.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Comitato Direttivo Tale quota va versata all'inizio di ogni anno sociale. Il contributo associativo una volta versato non è rimborsabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale o il relativo contributo associativo non è trasmissibile a soci o a terzi, e non è rivalutabile.

**Art. 10 ESCLUSIONE.** La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

Il socio può essere escluso:

- 1) In caso di comportamenti pregiudizievoli al buon nome dell'AIASM e/o qualora svolga attività contraria alle finalità della stessa;
- 2) Quando il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, dei regolamenti oppure delle delibere assembleari e/o del Comitato Direttivo;

	3) Qualora sia inadempiente nel pagamento delle quote sociali, entro il	
	30 giugno dell'anno sociale.	
	L'organo competente a deliberare l'esclusione per i punti 1 e 2, su richiesta	
	del Comitato Direttivo, è Il Collegio dei Probiviri, che decide con delibera	
	motivata.	
	L'esclusione per il motivo di cui al punto 3 è deliberata dal Comitato	
	Direttivo, accertato l'inadempimento.	
	In entrambi i casi il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato	
	all'associato mediante raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a	
	dimostrare l'avvenuto ricevimento.	
	L'Associato, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere	
	all'assemblea attraverso il Presidente dell'AIASM che ne informerà entro 15	
	gg il Collegio dei Probiviri	
	<b>TITOLO 3° -ORGANI E NORME STATUTARIE</b>	
	<b>Art. 11 <u>ORGANI</u>.</b> Sono organi del'AIASM:	
	➤ l'Assemblea degli iscritti,	
	➤ il Presidente,	
	➤ il Comitato Direttivo,	
	➤ il Collegio dei revisori,	
	➤ il Collegio dei probiviri.	
	Il presidente e i membri del comitato direttivo, del collegio dei revisori, e del	
	collegio dei probiviri durano in carica 3 anni	
	<b>Art. 12 <u>ASSEMBLEA</u>,</b> Gli associati formano l'assemblea. L'assemblea è	
	convocata dal Presidente. L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.	
	<b>Spetta all'assemblea ordinaria</b> deliberare in merito:	

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Presidente;

- alla nomina del Comitato Direttivo;

- alla nomina del Collegio dei Revisori;

- alla nomina del collegio dei Probiviri;

- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

**Spetta all'assemblea Straordinaria** deliberare in merito:

- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

- allo scioglimento dell'associazione.

**Art. 13 CONVOCAZIONE.** Le Assemblee ordinaria o straordinaria sono convocate dal Presidente mediante avviso inviato via e-mail almeno 30 giorni prima della riunione, ovvero, possibilmente, mediante lettera, fax o via e-mail spedita agli aderenti entro i medesimi termini di tempo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Inoltre deve contenere l'ora, il giorno e il luogo della 2<sup>a</sup> convocazione qualora in 1<sup>a</sup> convocazione non fosse raggiunto il numero legale.

Copia della convocazione può essere riportata nel sito dell'associazione a scopo informativo.

Ogni associato può delegare a farsi rappresentare da altro associato il quale non può ricevere più di due deleghe. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea anche quando ne è fatta richiesta con domanda scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci ordinari con l'indicazione degli argomenti da trattare rientranti nello statuto e riguardanti il funzionamento dell'AIASM.

**Art. 14 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE**

**DELIBERAZIONI.** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, **in**

**prima convocazione**, con la presenza fisica e/o con delega, della metà dei

soci ordinari, più uno. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente **costituita in seconda convocazione**,

qualunque sia il numero dei soci e dei voti rappresentati per delega e

delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di **almeno due**

**quinti dei soci ordinari.** Le deliberazioni sono valide mediante voto palese o

per alzata di mano.

Le modificazioni allo statuto e dei regolamenti debbono essere deliberate

dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 38 e lo

scioglimento con le modalità di cui all'art. 39.

**Art. 15 SECONDA CONVOCAZIONE.** Se gli intervenuti all'Assemblea

ordinaria non raggiungono la metà, più uno degli aderenti, ovvero i due terzi

per quella straordinaria, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Questa può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, ad una

distanza di almeno un'ora. l'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che

avrebbero dovuto essere trattati nella prima riunione qualunque sia il numero

degli aderenti intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto di

almeno la metà dei presenti.

**Art. 16 DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA.** Possono

intervenire nell'Assemblea tutti i soci dell'AIASM in regola con le quote

associative. Hanno diritto di voto solo i soci ordinari.

**Art. 17 LEGITTIMITA' DELLE DELIBERAZIONI.** Le deliberazioni

dell'Assemblea prese in conformità allo statuto vincolano tutti gli associati.

E' vietato all'assemblea deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto,

di utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché di fondi, riserve o capitali

durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione

non siano imposte dalla legge, ed eventuali delibere assunte in violazione del

divieto sono comunque nulle e prive di effetto;

**Art. 18 PRESIDENTE.** Il presidente dell'AIASM è eletto dall'Assemblea.

L'elezione del Presidente avviene per voto segreto sulla lista dei candidati

indicata dal comitato elettorale.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli, tra l'altro, convoca e

presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, sottoscrive atti e contratti

deliberati dal direttivo, firma la corrispondenza ed ogni altra documentazione,

i mandati di pagamento, le quietanze, rappresenta l'associazione nei confronti

di qualsiasi ufficio pubblico e privato ed in qualunque procedura prevista

dalla legge, intrattiene rapporti con le Autorità civili e religiose o con le

associazioni attente allo scopo dell'associazione.

Il Presidente può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri del

Comitato Direttivo, determinando i limiti della delega.

**Art. 19 COMITATO DIRETTIVO.** Il Comitato Direttivo dell'AIASM è

composto dal Presidente (**eletto dall'assemblea**) e da un massimo di altri otto

membri eletti dall'Assemblea, ed è l'organo amministrativo

dell'Associazione. Si precisa che il numero dei membri del comitato direttivo,

compreso il presidente, deve essere sempre dispari.

	<p>Il Comitato Direttivo sceglie, su proposta del Presidente, tra i propri membri</p>	
	<p>uno con funzioni di Tesoriere ed, eventualmente, uno con funzioni di vicario</p>	
	<p>del Presidente. Mancando la designazione da parte del Comitato Direttivo, le</p>	
	<p>funzioni di vicario del Presidente vengono assunte dal membro anziano</p>	
	<p>dell'Associazione.</p>	
	<p><b>Art. 20 <u>ELEZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO.</u></b> Possono candidarsi</p>	
	<p>a membro del Comitato Direttivo tutti i partecipanti all'Assemblea con diritto</p>	
	<p>di voto. L'Assemblea nomina tre scrutatori, che raccolgono le candidature e</p>	
	<p>predispongono, in ordine alfabetico, la lista dei candidati.</p>	
	<p>Ciascun elettore può votare per un massimo di otto candidati. Vengono</p>	
	<p>proclamati eletti gli otto candidati che hanno raccolto il maggior numero di</p>	
	<p>voti.</p>	
	<p>La lista con la relativa graduatoria verrà utilizzata per la eventuale</p>	
	<p>sostituzione di membri dimissionari, deceduti o esclusi.</p>	
	<p><b>Art. 21 <u>POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO.</u></b> Il Comitato Direttivo</p>	
	<p>ha competenza per ogni decisione relativa all'ordinaria amministrazione</p>	
	<p>dell'associazione.</p>	
	<p>Spetta al comitato direttivo anche l'ammissione dei nuovi soci ivi compresi i</p>	
	<p>soci onorari ai sensi dell'art. 8), la nomina dei coordinatori di settori operativi</p>	
	<p>e quella dei coordinatori regionali.</p>	
	<p>Il comitato direttivo determina le quote associative e stabilisce le modalità per</p>	
	<p>il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di</p>	
	<p>gestione.</p>	
	<p>Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni</p>	
	<p>altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione,</p>	

stabilendone solamente il rimborso spese di viaggio e pernottamento e le mansioni, che vengono sempre prestate a titolo gratuito, tenuto conto del disposto di cui al comma 6, lett. E) dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole preso a maggioranza, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi riguardanti esclusivamente le spese di viaggio e pernottamento e le mansioni che vengono sempre prestati a titolo gratuito.

**Art. 22 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO.** Il Comitato Direttivo è convocato in seduta dal presidente almeno 30 giorni prima della riunione con le modalità di cui all'art. 13 del presente statuto.

Per facilitare la partecipazione di tutti i membri alle riunioni il comitato direttivo potrà riunirsi anche tramite modalità telematiche, in particolare tramite videoconferenza. La modalità di partecipazione sarà indicata nell'avviso di convocazione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telefonicamente almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.

Il comitato direttivo è validamente costituito con la presenza, della metà dei consiglieri in carica. Per il raggiungimento del numero legale si contano anche le deleghe assegnate ad altri membri del direttivo.

Il Comitato Direttivo assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti presenti e rappresentati con delega scritta. Ogni membro non può ricevere più di una delega. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

	Qualora, per decisione del Presidente, non occorra convocare il Consiglio	
	Direttivo in seduta, fermo restando le modalità di cui al comma 1 dell'art. 13	
	del presente statuto, la decisione dei membri può essere acquisita sulla base di	
	parere espresso per iscritto mediante lettera o fax, o e-mail.	
	Alle riunioni del comitato direttivo possono assistere, su invito del presidente,	
	i membri del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri.	
	<b>Art. 23 <u>ESCLUSIONE</u>.</b> La qualità di membro del comitato direttivo si perde	
	per decesso, dimissioni, o esclusione.	
	Il membro del comitato direttivo può essere escluso:	
	1) Per tutti i casi in cui è prevista la esclusione del socio ordinario ai	
	sensi del precedente art. 10)	
	2) Qualora non si presenti alle riunioni del comitato direttivo, anche nelle	
	modalità di cui al comma due dell'art. 22, per tre volte di seguito	
	senza giustificato motivo;	
	L'organo competente a deliberare l'esclusione è Il Collegio dei Probiviri su	
	segnalazione del presidente.	
	La esclusione è determinata con delibera motivata.	
	Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al membro del	
	direttivo dichiarato decaduto mediante raccomandata o per altre vie	
	giuridicamente riconosciute.	
	Il membro dichiarato decaduto può ricorrere al collegio dei probiviri,	
	attraverso il Presidente dell'AIASM, entro trenta giorni dalla comunicazione	
	del provvedimento di esclusione, con uguale procedura.	
	<b>Art. 24 <u>SOSTITUZIONE</u>.</b> Qualora, per qualsiasi causa, vengano meno uno o	
	più membri del Comitato Direttivo, ma non la maggioranza, quelli restanti	

provvedono a sostituirli con altri soci ordinari ritenuti idonei, con deliberazione approvata dal Collegio dei revisori.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti mediante votazione.

I membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**Art. 25 COLLEGIO DEI REVISORI.** Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Agli stessi compete solamente rimborso spese di viaggio e pernottamento. (le mansioni vengono prestate a titolo gratuito).

**Art. 26. RIUNIONI E DELIBERAZIONI.** Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato in seduta dal proprio Presidente mediante avviso pervenuto ai revisori almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Collegio decade dall'incarico.

Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono prese a maggioranza assoluta.

**Art. 27 INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE E ALLE SEDUTE DEL COMITATO DIRETTIVO.** I revisori devono assistere alle Assemblee,

	tramite almeno un membro del collegio di volta in volta designato. Il presidente del collegio può assistere alle sedute del comitato direttivo.	
	La mancata partecipazione dei revisori, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive ovvero la mancata predisposizione delle relazioni accompagnatorie del bilancio determinano la decadenza dall'incarico dell'intero Collegio.	
	<b>Art. 28 <u>SOSTITUZIONE</u>.</b> In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocato il direttivo perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.	
	<b>Art. 29 <u>COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE</u>.</b> Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea tra i soci effettivi dell'associazione. I membri effettivi, tra loro, eleggono il Presidente del Collegio.	
	<b>Art. 30 <u>COMPITI</u>.</b> Tutte le controversie insorgenti tra gli aderenti o tra gli aderenti e gli organi statutari, ovvero promosse da o nei confronti del Presidente, del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori sono devolute al Collegio dei probiviri.	
	Il Collegio dei probiviri procede quale compositore nelle forme dell'arbitrato libero ed irrituale e dirime le questioni ad esso sottoposte nel termine massimo di novanta giorni dalla presentazione del ricorso.	
	Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.	

**Art. 31 RIUNIONI E DELIBERAZIONI.** Il Collegio è convocato in seduta dal proprio Presidente mediante avviso pervenuto ai probiviri almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Il proboviro che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio decade dall'incarico.

Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono prese a maggioranza assoluta.

**Art. 32 INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE.** I probiviri devono assistere alle Assemblee nella persona di almeno un membro del collegio di volta in volta tra loro designato.

La mancata partecipazione dei probiviri, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive determina la decadenza dall'incarico dell'intero collegio.

**Art. 33 SOSTITUZIONE.** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un proboviro, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi probiviri restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei probiviri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i probiviri supplenti non si completa il Collegio, il direttivo provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

#### **TITOLO 4° -NORME FINALI E DI CHIUSURA**

**Art. 34 PATRIMONIO.** Il patrimonio dell'AIASM è costituito dalle quote associative, versate dagli aderenti e dai beni appartenenti all'associazione.

L'AIASM può acquisire dagli aderenti o da terzi versamenti e finanziamenti, donazioni, lasciti e legati testamentari e quant'altro consentito, nel rispetto delle norme vigenti.

	In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio	
	sarà obbligatoriamente devoluto ad associazioni ed enti caritatevoli e senza	
	fini di lucro a sfondo mariano, secondo il deliberato dell'Assemblea, o ad	
	altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito	
	l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23	
	dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
	<b>Art.35 <u>BILANCIO</u>.</b> Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni	
	anno. Il bilancio è presentato all'Assemblea, a cura del Comitato Direttivo,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Con il bilancio consuntivo, il Comitato Direttivo presenta all'approvazione	
	dell'Assemblea la proposta di bilancio preventivo, assieme all'entità	
	dell'eventuale quota associativa ed al programma di attività dell'associazione.	
	Tutti i soci con diritto di voto hanno diritto di prendere visione delle	
	deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei relativi rendiconti, nonché –a loro	
	spese- di ottenerne copia anche autentica per gli usi consentiti dalla legge.	
	<b>Art. 36 <u>CONTROVERSIE</u>.</b> I soci dell'AIASM e I component degli Organi	
	Societari s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali	
	questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'associazione. Il	
	Collegio dei Probiviri procede quale compositore nelle forme dell'arbitrato	
	libero ed irrituale e dirime le questioni ad esso sottoposte nel termine	
	Massimo di novanta giorni dalla presentazione del ricorso.	
	<b>Art. 37 <u>ASSISTENZA RELIGIOSA</u>.</b> L'associazione prevede la figura di	
	uno o più assistenti spirituali. Gli assistenti spirituali (che devono essere un	
	presbiteri) possono essere soci effettivi o soci onorari. In ogni caso	
	partecipano di diritto alle assemblee dei soci, con diritto di voto se soci	

effettivi, e a tutti i direttivi come osservatori, con diritto di parola ma senza formale diritto di voto. Gli assistenti spirituali vigilano e controllano che l'operato dell'associazione sia sempre coerente con gli scopi e finalità statutarie ed in linea con i principi della dottrina e morale cristiana come proposto dal Magistero ecclesiale ed in armonia con il Papa.

Il comitato direttivo individua e propone uno o più Assistenti spirituali dell'associazione. Ottenutone il consenso AIASM comunicherà i nominativi ai soci.

Gli assistenti spirituali si impegnano, tra l'altro, a celebrare due Sante Messe al mese, una ogni 15 del mese e l'altra ogni 30 del mese, per tutti gli associati e loro famigliari e per questo verrà riconosciuto loro il dovuto.

**Art. 38 MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.** Le modificazioni al presente Statuto e/o dei regolamenti debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza di 2/5 di tutti i Soci aventi diritto al voto .

Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti intendendosi come partecipanti anche i soci rappresentati con delega.

Ogni associato può delegare a farsi rappresentare da altro associato il quale non può ricevere più di due deleghe. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

**Art. 39 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.** L'AIASM si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria. La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori.

